



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **16 aprile 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nel giudizio iscritto al n. **23734** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 36693 avente ad oggetto le “riscossioni esterne” del Comune di Squillace nell’esercizio finanziario 2018, promosso nei confronti dell’incaricato delle riscossioni PUBBLIALIFANA SRL (pec: Pubblialifana@postecert.it) in persona del l.r. pro-tempore

- letti gli atti e documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024, nessuno comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione, udito il pubblico Ministero V.P.G. Giovanni DI PIETRO, che concludeva per la procedibilità del giudizio sul conto.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 403/2023** acquisita al protocollo il 21.9.2023, il Magistrato istruttore – dopo aver dato atto di non precisate incompletezze della documentazione trasmessa – richiedeva la fissazione dell’udienza per la

	discussione di una questione preliminare di improcedibilità del giudizio	
	avente ad oggetto il conto giudiziale epigrafato, depositato in Segreteria il	
	02/07/2019, in quanto privo di visto di regolarità e di provvedimento di pari-	
	ficazione, intesa come formale provvedimento che attesta la conformità del	
	conto con le scritture contabili dell’Ente (ai sensi dell’art. 618 del R.D. n.	
	827/1924), che è presupposto della giustiziabilità del conto in base ai principi	
	generali (art.140 comma 3 c.g.c.), come riconosciuto dalla giurisprudenza	
	consultiva (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del	
	10 settembre 2020, parere n. 4/2020), e di questa Sezione (sentenze n.	
	81/2023, n. 115/2023, n. 128/2023, n. 136/2023).	
	2. Veniva quindi fissata l’udienza del 13 febbraio 2024 per la discussione	
	del giudizio, giusto decreto presidenziale del 21.9.2023 – ritualmente comu-	
	nicato a mezzo PEC unitamente alla relazione all’Amministrazione comunale	
	di Squillace ed all’agente contabile.	
	3. All’ udienza del 13 febbraio 2024 , nessuna delle parti comparsa, la	
	trattazione era rinviata all’udienza del 16.4.2024 con provvedimento a ver-	
	bale, in quanto tale da non comunicare ai sensi dell’art. 92 ult.co. c.g.c.	
	4. All’ udienza del 16 aprile 2024 , nessuno comparso per l’agente con-	
	tabile e per l’amministrazione, il Presidente evidenziava che il conto era privo	
	del “visto per regolarità”, ma completo di provvedimento di parifica e di prov-	
	vedimento di approvazione del Commissario straordinario.	
	Quindi, udito il pubblico Ministero V.P.G. Giovanni DI PIETRO, che conclu-	
	deva per la procedibilità del giudizio sul conto depositato, la causa veniva trat-	
	tenuta in decisione.	
	5. Il Conto giudiziale in esame va dichiarato procedibile.	
	2	

	Infatti, benché il conto depositato in atti non rechi il visto di regolarità del	
	responsabile del servizio finanziario (che comunque non è previsto a pena di	
	improcedibilità, atteso che l’art.140 comma 1 prevede solo l’attestazione di	
	parifica), risultano invece in atti (benché in copia, per difficoltà di inserimento	
	nel sistema informatico attestate nella nota di trasmissione sottoscritta dal re-	
	sponsabile del servizio finanziario) sia la determina n. 28 del 18/03/2019 del	
	Responsabile del servizio finanziario con cui è stato parificato il conto in	
	esame, sia la deliberazione del Commissario straordinario di Squillace n. 20	
	del 10/05/2019 che ha approvato i conti giudiziali degli agenti contabili (ivi	
	compreso l’agente contabile); e secondo la più recente giurisprudenza di que-	
	sta Sezione, per gli enti locali, anche in mancanza di un formale e separato	
	atto di parifica (che nella fattispecie esiste), il conto è procedibile qualora	
	presenti il <i>visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente</i>	
	o sia stato <i>approvato dagli organi dell’Ente</i> (come nel caso qui in esame),	
	dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. sentenza n.	
	113/2023, depositata il 20 giugno 2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non	
	definitive n. 202/2023 e n. 203/2023).	
	Pertanto, il conto va rimesso al Magistrato istruttore per quanto di competenza,	
	in particolare per la preliminare verifica degli atti necessari per l’istruzione	
	non presenti nella documentazione prodotta dal contabile, per eventuali prov-	
	vedimenti istruttori ed all’esito per l’esame nel merito del conto.	
	6. Spese al definitivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, non definitiva-	
	mente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 23734 del	
	3	

